



**Unione**

del Commercio  
del Turismo  
e dei Servizi  
della Provincia  
di Milano

20121 Milano  
C.so Venezia, 49  
Tel. 02/7750.288  
Fax: 02/7750.215 *253*

Associazione Grossisti  
Distributori Vino Bevande  
Alimentari

# STATUTO

*Assemblea Costitutiva  
26 luglio 2005*

## STATUTO

### ART. 1

Dalla fusione dell'Associazione Commercianti all'Ingrosso di Vino e Prodotti Affini, dell'Associazione Provinciale fra Distributori di Bevande e della Associazione Commercianti Riso, Pasta, Cereali e Derivati, Legumi, è costituita nell'ambito dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, l'Associazione Grossisti Distributori Vino Bevande Alimentari.

L'Associazione ha sede in Milano Corso Venezia 47/49, ed è libera da vincoli con partiti politici.

L'Associazione è autonoma e può aderire alle organizzazioni nazionali ed europee che si occupano del settore.

La gestione amministrativa dell'associazione è affidata all'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano.

La sua durata è illimitata: l'eventuale scioglimento deve essere deliberato da apposita assemblea straordinaria.

### ART. 2

L'associazione si propone :

- di occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali, che concernono il commercio ed il consumo di ogni prodotto interessante la categoria;
- di assistere i soci in tutti i problemi diretti e indiretti attinenti alla loro qualità di commercianti distributori all'ingrosso di vino bevande alimentari;
- di promuovere e sollecitare tutte quelle riforme atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale e culturale della categoria rappresentata;
- di aderire a Enti, Comitati, Società, Organizzazioni in Italia e all'estero aventi le medesime finalità dell'associazione;
- informare e formare le imprese associate sulle normative, sugli adempimenti e sul trend di mercato in campo alimentare;
- di promuovere e di favorire l'adesione all'associazione, in qualità di soci aderenti-aggregati-sostenitori, gli operatori del settore con sede nelle altre provincie lombarde, i produttori agricoli, gli intermediari, gli Enti, i consorzi e le società interessate al commercio all'ingrosso di vino bevande e prodotti alimentari;
- di espletare ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad essa affidato.

### ART. 3

Dell'Associazione possono far parte come soci effettivi, le aziende esercenti attività commerciale all'ingrosso di vino bevande alimentari della provincia di Milano. Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti-aggregati-sostenitori, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, gli operatori del settore con sede nelle altre provincie lombarde, i produttori agricoli, gli intermediari, gli Enti, i Consorzi e le società interessate al commercio all'ingrosso di vino bevande e prodotti alimentari.

I soci aderenti-aggregati-sostenitori non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Possono essere invitati a partecipare a gruppi di lavoro eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

### ART. 4

La domanda di ammissione a socio effettivo implica piena conoscenza e accettazione di tutte le norme del presente statuto.

La ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione viene comunicata all'interessato senza l'obbligo di specificare i motivi in caso di mancata ammissione.

Il socio ammesso dovrà pagare una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo d'intesa con l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano e ratificata dall'Assemblea.

Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici ed alle attività della associazione.

Per acquisire la qualità di socio aderente-aggregato-sostenitore, occorre presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione, specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o della società interessata.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'adesione fissando modalità e condizioni del contributo sindacale integrativo a loro carico.

#### **ART. 5**

Le aziende e/o imprese sia effettive che aderenti-aggregate-sostenitrici, sono ammesse nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

#### **ART. 6**

E' fatto obbligo ai soci del regolare versamento delle quote associative stabilite. I soci si intendono impegnati inizialmente per due anni, e successivamente di anno in anno, finchè non abbiano inviato regolare lettera raccomandata r.r. di dimissioni, almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

#### **ART. 7**

E' motivo di radiazione automatica:

- a) la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) il mancato pagamento dei contributi sociali;
- c) la inosservanza delle norme statutarie.

#### **ART. 8**

Le norme sancite nel presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'associazione sono impegnative per ogni socio.

#### **ART. 9**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali dovute dalle aziende associate come effettive;
- dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo per i soci aderenti-aggregati-sostenitori;
- da eventuali elargizioni e contributi di sostegno eventualmente decisi per iniziative particolari;

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 10**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

## **ASSEMBLEE**

### **ART. 11**

L'Assemblea è costituita dai soci effettivi i quali possono farsi rappresentare da altri soci, o da propri collaboratori muniti di apposita delega scritta; ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

I soci aderenti-aggregati-sostenitori possono partecipare all'assemblea ma senza diritto di voto. All'assemblea possono partecipare soltanto i soci in regola con il contributo associativo.

### **ART. 12**

L'Assemblea è convocata:

in via ordinaria una volta all'anno entro il primo semestre per:

- il rinnovo eventuale delle cariche sociali;
- il consuntivo dell'attività precedente;
- l'approvazione del programma di attività per l'anno corrente e delle relative quote.

In via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

I soci sono convocati in Assemblea mediante lettera circolare (o a mezzo fax) da spedire almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza nonché l'indicazione della seconda convocazione.

Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con un preavviso di soli 8 giorni e a mezzo fax.

### **ART. 13**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione allorchè sia presente la metà più uno dei soci.

Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Per le modifiche di statuto occorre, anche in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti, personalmente o per delega.

Per le votazioni si esegue il metodo stabilito dal presidente d'assemblea, salvo che un decimo almeno dei soci presenti in assemblea, non richieda che venga adottato un diverso metodo, nel qual caso, ci si atterra al risultato della relativa votazione.

Comunque per le elezioni alle cariche sociali si procede con votazione segreta.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ART. 14**

Il Consiglio Direttivo, composto da 7 a 11 membri viene eletto dall'Assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Sono eleggibili i legali rappresentanti delle aziende associate o loro delegati.

### **ART. 15**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del presidente o chi ne fa le veci determina la maggioranza.

**ART. 16**

Qualora per un periodo qualsiasi venisse a rendersi vacante la metà dei posti del Consiglio Direttivo, il Presidente o chi ne fa le veci, provvederà a convocare l'Assemblea per il suo completamento.

I nuovi eletti decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

Il Consiglio ha facoltà di cooptare un massimo di quattro membri.

**ART. 17**

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti.

**ART. 18**

Il Consiglio Direttivo:

- ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente o ad un Comitato esecutivo che ritenesse di costituire;
- cura l'attuazione delle delibere assembleari provvedendo a quanto necessario per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- nomina il segretario d'intesa con la segreteria generale dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano.

Il Consiglio, previo avviso, è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che lo richiedano almeno tre dei suoi componenti.

L'assenza consecutiva a tre riunioni comporta la decadenza dalla carica.

**ART. 19**

Il presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto statutario.

Ne ha la firma, che può delegare.

Adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente.

**SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE****ART. 20**

L'Associazione si scioglie quando gli scopi sociali siano venuti a mancare o sia reso impossibile il loro raggiungimento con il voto favorevole di 2/3 degli associati.